


Postulati e principi contabili generali

di Piero Mella



Bilancio

In questo articolo si analizzano i postulati ed i principi contabili di generale accettazione. Dopo avere posto la distinzione tra le due specie di statuzioni, l'autore espone, in sintesi, il quadro dei postulati e dei principi offerto dall'AICPA. Considera, successivamente, 14 principi contabili generali ritenuti fondamentali. Indica, infine, i principi contabili generali previsti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'IASC.

1. Postulati e principi contabili

Per la formazione e la «gestione» dei sistemi contabili, per l'efficiente rappresentazione dei valori osservati nel bilancio di esercizio, gli operatori di contabilità e di bilancio seguono gruppi di «regole» comunemente accettate.

Alcune di esse sono di *comune accettazione* tra i contabili in quanto, appunto, ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi di efficiente rilevazione e di efficace rappresentazione.

La determinazione del reddito e del capitale di funzionamento, tramite la Contabilità Generale, è inoltre subordinata al verificarsi di certi *presupposti* quali, ad esempio, la possibilità di osservare le operazioni della gestione in termini quantitativi, la possibilità — anzi, la necessità — di disgiungere le operazioni inerenti all'impresa da quelle di altre economie, la possibilità di attribuire valori comparabili ai fattori acquisiti ed immessi nei processi ed alle produzioni vendute e così via.

I *presupposti* che si debbono ritenere validi, pur senza la possibilità della loro verifica, nei casi concreti, si denominano *postulati contabili*.

Le *regole* comunemente accettate per lo sviluppo dei processi di rilevazione contabili si denominano, invece, *principi contabili di comune accettazione*.

Si può quindi affermare che nella strutturazione dei sistemi contabili e nella formazione del bilancio d'esercizio si pongono, e si ritengono validi, dei *postulati* e si seguono dei *principi* di comune accettazione.

2. Postulato. Nozione

Per *postulato* o *assunzione* si intende qualunque proposizione assunta come vera senza verifica.

Si può anche affermare — in termini più generali — che un postulato rappresenta un elemento di una serie di assiomi o di assunzioni che costituiscono la base, spesso solo supposta, di un sistema di pensiero o di un processo operativo organizzato.

La «verità» di un postulato come quella, in generale, dell'assunzione o dell'assioma, si ritiene non dimostrabile o, comunque, garantita dalla realtà.

Così, ad esempio, il postulato che il contabile possa avere a disposizione, in «tempo reale», i documenti originari che comprovano le transazioni (fatture, bolle di accompagnamento, ricevute, lettere di accredito e addebitamento sui conti correnti di corrispondenza, ecc.) — presupposto indispensabile per la quantificazione e la tempificazione dei valori — si ritiene garantito in qualunque realtà aziendale; non vi è, quindi, per esso né necessità né possibilità di verifica *ex ante*.

A volte l'indimostrabilità di un postulato si ritiene connessa alla sua *autoevidenza*.

Il postulato che il contabile possa effettuare le annotazioni in un'unica moneta di conto, ad esempio, non richiede verifica in quanto ritenuta autoevidente.


L'indimostrabilità è connessa, altre volte, al fatto che il postulato è accettato quale principio di comportamento e di pensiero in *altri campi applicativi*.

La possibilità che l'azienda abbia vita non istantanea, bensì estesa ad un arco temporale, non richiede verifica in quanto valido per qualunque altra forma di organizzazione.

3. Principio. Nozione

Un *principio*, invece, può essere definito come una regola che venga asserita utile, con possibilità di controllo e di verifica, avente accettazione tra i membri di un «gruppo professionale», ritenuto competente in un dato ambito operativo. Sinonimi di tale termine, spesso impiegati sono: *convenzione, procedura generale, standard, guida d'azione, regola generale*. In ogni caso, postulati e principi costituiscono nozioni logicamente distinte.

I principi non possono essere osservati, né essere dedotti, o ottenuti mediante esperimenti, in quanto rappresentano regole d'azione ritenute valide; i principi sono considerati *validi* quando costituiscono una *guida utile* nella *scelta di alter-*



native; i principi, ovviamente, non sono *autoevidenti* per tutti; sono guida di azione *solo se accettati* all'interno di un *gruppo operativo*.

Un principio accettato senza autoevidenza o senza dimostrazione coincide, infatti, con un'assioma, un'assunzione o un postulato.

4. Caratteristiche dei principi generalmente accettati

Un principio contabile generale può essere giudicato più o meno valido in relazione ad un certo numero di caratteristiche, tra le quali ricordiamo:

- a) la necessità;
- b) la rigidità;
- c) l'attinenza;
- d) l'applicabilità;
- e) l'oggettività;
- f) la coerenza.

Relativamente ai primi due requisiti osserviamo che, molto spesso, un principio non è altro che il riconoscimento della *portata applicativa generale di regole logiche elementari*.

L'evoluzione della conoscenza, tuttavia, può mutare alcune regole di rilevazione; in questo caso, anche i principi fino ad allora ritenuti validi si evolvono di conseguenza.

Ciò implica che ogni principio sia, in grado più o meno elevato, convenzionale all'interno di un gruppo di operatori e per dati periodi durante i quali si manifestano certe situazioni. La *«convenzionalità»* si contrappone alla *«logicità»* ed alla *«necessità»*. Più aumenta il grado di convenzionalità più ridotto è l'ambito di validità del principio. Più un principio è logicamente necessario, infatti, più il suo riconoscimento non può che essere diffuso.

Ciò implica anche che i principi non siano «vagli» o «incerti» ma siano *rigidamente statuiti* e non comprendano in sé la possibilità di ampliare la loro portata applicativa a comportamenti troppo tra loro dissimili.

Così, ad esempio, il principio che i valori siano quantificati sulla base dei prezzi fatti, anziché dei prezzi fattibili (da cui si deduce il principio del costo) deriva dall'esigenza di rendere oggettive le quantificazioni. Tale formulazione è rigida.

Il principio che statuisce la necessità di quantificare i valori semplicemente sulla base dei prezzi (in generale) sarebbe, invece, formulato troppo elasticamente per essere guida efficiente.

La caratteristica dell'*attinenza* è connessa al fatto che il principio deve addurre a comportamenti che si traducono in un aumento del grado di utilità e di significatività dei dati che l'utilizzatore può ottenere dal sistema contabile che il contabile «gestisce».

Un principio è *applicabile*, invece, quando può

essere guida d'azione efficace ed efficiente in rapporto alle risorse che il contabile deve impiegare per rispettarne il disposto, in relazione anche ai risultati conoscitivi ed informativi che il principio consente di ottenere.

Il principio, ad esempio, che statuisce di conformare le valutazioni delle giacenze alle *quantità fisiche* delle medesime, determinate con *assoluta certezza*, sarebbe senz'altro «attinente» (chi non vorrebbe la precisione «assoluta?») ma non sarebbe «applicabile» in tutti i casi, ad esempio, in quelli in cui la numerosità degli articoli in magazzino (o la loro natura fisica) impedisse un inventario fisico su basi oggettive come avviene, ad esempio, per le imprese commerciali di pezzi di ricambio, per imprese che negoziano prodotti petroliferi all'ingrosso, e così via.

Il principio che imponesse la valutazione delle giacenze di prodotti finiti al *costo pieno di produzione* sarebbe senz'altro «attinente», ma mai «applicabile» per la valutazione delle giacenze di prodotti ottenute in congiunzione tecnica se non con opportune altre convenzioni.

L'*oggettività* del principio si traduce, invece, nella possibilità di sua applicazione in termini *uniformi* da parte di qualunque operatore contabile.

Il principio che imponesse di disgiungere, nell'ambito di un ricavo di vendita con regolamento di molto dilazionato, la quota da considerare valore del prodotto venduto e quella da considerare, invece, interesse finanziario (implicito) per pagamento dilazionato, sarebbe «attinente» ma non «applicabile» né «oggettivo» se ad esso non si accompagnasse una procedura coerente per pervenire al calcolo dell'interesse implicito.

I principi, infine, devono essere tra loro coerenti; principi che statuissero, contemporaneamente, comportamenti opposti sarebbero, infatti, irrealizzabili.


Il principio che imponesse la *prudenza* nelle valutazioni sarebbe *non corente* con quello che stabilisse di valutare le giacenze di materie al costo di riacquisto anche nel caso in cui il costo di riacquisto dovesse risultare, a fine periodo, inferiore a quello storico (1).

5. I postulati dell'AICPA

Poiché i postulati sono, spesso, riflessi negli stessi principi, riteniamo conveniente presentare, a titolo esemplificativo, una *struttura di postulati*, avvertendo il Lettore che non esiste una struttura universalmente accettata né di postulati né di principi contabili.

Si può affermare, anzi, che ogni studioso di

(1) Sul principio del costo si rimanda all'articolo pubblicato sul n. 4 di questa Rivista.



accounting theory abbia tentato di strutturare postulati e principi secondo l'ordine ritenuto più logico; a volte si è cercato di aumentare il numero dei postulati e dei principi per regolamentare ogni passo dell'attività di rilevazione; altre volte, al contrario, si è cercato di ridurre al minimo postulati e principi per formare dei sistemi di postulati operativi molto «compatti» da ritenersi «minimiali».

La ricerca di postulati e di principi efficaci è stata attuata dalle associazioni di categoria dei contabili o dei professionisti che svolgono la loro attività nell'ambito della rilevazione.

Così, ad esempio, l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) ha stabilito 14 *postulati*, ordinati in tre gruppi, nonché un certo numero di *principi generali*, suddivisi in otto gruppi.

In un'informale interpretazione e traduzione, i postulati dell'AICPA possono essere così compendati:

POSTULATI DEL GRUPPO A, ovvero postulati sull'ambiente:

A.1): *quantificazione*: le decisioni e le scelte operative (aziendali) sono fondate su dati quantitativi;

A.2): *scambio*: la distribuzione dei beni e dei servizi avviene mediante scambio; non tutti i beni ed i servizi prodotti sono direttamente consumati dai produttori medesimi;

A.3): *autonomia* (entities): l'attività economica è svolta in unità economiche specifiche ed autonome (tali unità sono denominate «entities»); è necessario identificare chiaramente l'unità economica che svolge una data attività e per la quale si attua un processo di rilevazione;

A.4): *durata* (time period): l'attività economica è intrapresa, e si svolge, in un periodo di tempo sempre specificabile; occorre identificare chiaramente questo periodo;

A.5): *unità di misura*: il comune denominatore per misurare i beni ed i servizi, compresi il lavoro e le risorse naturali, è la moneta; è necessario chiaramente specificare l'unità monetaria impiegata.

POSTULATI DEL GRUPPO B, ovvero postulati di misurazione:

B.1): *conti di bilancio* (financial statements): questo postulato è in relazione al precedente A.1) ed afferma che i risultati di un qualunque processo contabile sono esposti in un insieme di conti finanziari (financial statements), tra loro interrelati, che evidenziano gli stessi dati in forme differenti;

B.2): *prezzi di mercato*: questo postulato è in relazione al precedente A.2) ed afferma che i dati contabili sono fondati sui prezzi, sia storici, sia attuali, sia attinenti a scambi futuri;

B.3): *aziende* (entities): è in relazione al precedente A.3) ed afferma che i risultati di un processo

contabile devono sempre essere espressi per una specifica unità economica (o entity);

B.4): *approssimazione* (tentativeness): è in relazione al precedente A.4) ed afferma che i risultati delle operazioni, per periodi di tempo relativamente brevi, sono incerti ed è richiesta un'operazione di allocazione di valori al passato, al presente e/o al futuro che implichi la scissione dei medesimi.

POSTULATI DEL GRUPPO C, ovvero postulati di bilancio:

C.1): *continuità* (che include il concetto correlato di «vita illimitata dell'azienda»): in assenza di contraria evidenza, l'unità economica (entity) dovrebbe essere considerata come avente vita duratura ed indefinita;

C.2): *obiettività*: le variazioni nelle attività e nelle passività e nei correlati effetti relativi ai redditi, ai costi e agli utili non distribuiti (e così via), dovrebbero essere determinate ed annotate nei conti nel momento in cui possono essere misurate oggettivamente;

C.3): *consistenza o confrontabilità* (consistency): le procedure contabili adottate in una particolare unità economica per la misurazione delle sue attività dovrebbero essere seguite, di periodo in periodo, senza cambiamenti;


C.4): *stabilità nell'unità di misura*: i conti che espongono i risultati contabili dovrebbero essere basati su un'unità di misura stabile;

C.5): *chiarezza*: i documenti che riportano i risultati dovrebbero avere forma tale da non consentire fraintendimenti sui risultati medesimi.

6. I principi dell'AICPA

I gruppi di *principi contabili* dell'AICPA possono, così, essere sintetizzati:

- a) il profitto è attribuibile all'intero processo produttivo svolto in tutta la vita dell'azienda; qualunque procedura, o regola atta a determinare un profitto relativo ad un periodo di più limitata ampiezza, deve consentire un aggiustamento continuo dei risultati dei periodi futuri;
- b) qualunque mutamento nel valore di risorse disponibili può essere dovuto o a mutamento nell'unità di misura prescelta, o a cambiamenti nelle valutazioni, in termini di valore d'uso, o per vendita o trasferimento a titolo oneroso, o per altre cause, quali l'aumento o la scoperta di risorse prima non contabilizzare;
- c) tutte le attività aziendali devono essere riportate nei conti; l'esistenza di un'attività è indipendente dal mezzo di sua acquisizione;
- d) la valutazione di una qualunque attività deve essere attuata in termini di misura di servizi futuri che essa potrà rendere; è questo un principio molto complesso che comprende altri



Bilancio

- principi che descrivono la sua attuazione;
- e) tutti i costi e le passività di un'azienda devono essere riportati nella contabilità;
 - f) tutti i debiti non monetari, in termini di consegna di merci o di resa di servizi, dovrebbero trovar misura in base ad un concordato prezzo di vendita;
 - g) in una società per azioni, il capitale dovrebbe essere classificato in capitale investito ed utili non distribuiti;
 - h) il documento che evidenzia i risultati operativi aziendali (bilancio) dovrebbe essere strutturato in termini dettagliati si da mettere in evidenza i componenti del reddito; con la forma, inoltre, atta ed effettuare comparazioni ed interpretazioni; anche questo principio comprende principi di ordine inferiore che ne consentono la sua applicabilità.

Ogni principio generale trova specificazione in documenti di applicazione per ogni voce di bilancio e/o per ogni operazione (o processo di gestione).

7. I principi contabili fondamentali

Si è ritenuto conveniente presentare i precedenti sistemi di postulati e gruppi di principi per consentire al Lettore di percepire la difficoltà di ogni tentativo di dare una struttura logica ai numerosi postulati e principi che, nella teoria e nella pratica, possono essere posti e seguiti.

Tra i numerosi principi i seguenti quattordici sembrano essere di veramente generale accettazione; appaiono come *fondamentali* o, quanto meno, come *essenziali*.

Essi sono elencati di seguito nella sequenza ritenuta più «logica», avvertendo il Lettore che — malgrado i principi siano generalmente oggetto di trattazione nella letteratura contabile — non esiste una sequenza «standard» generalmente consolidata.

Per designarli si è preferito impiegare, innanzitutto, la terminologia inglese; accanto ad essa si è, però, posta quella traduzione che, a nostro parere, maggiormente rende il «senso» contabile del principio:

1) «*business entity principle*», o principio dell'osservazione della sola economia dell'impresa; esso afferma che l'impresa deve essere considerata un'entità autonoma, separata dall'economia dei soggetti che investono in essa risorse a titolo di capitale; questo principio si contrappone al *proprietary principle* secondo il quale, invece, l'impresa apparirebbe come un «bene» di proprietà dell'investitore;

2) «*going concern principle*», o principio della non conoscenza della data di cessazione dell'impresa; noto anche quale «*principio di funzionamento*», esso statuisce che nelle valutazioni ad

una certa data si deve presupporre che l'impresa continui anche nel futuro la propria *normale* attività; le valutazioni devono essere attuate tenendo conto non solo della storia *passata* ma anche della prevedibile storia *futura* dell'impresa;

3) «*stable unit principle*», o principio della costanza del potere d'acquisto del modulo monetario di conto; la rigida applicazione di questo principio implicherebbe di verificare continuamente le modificazioni nel potere d'acquisto dell'unità di conto e di apportare ai valori le rettifiche necessarie per mantenere stabile nel tempo l'espressività dell'unità di conto impiegata per dare misura formale ai valori (la misura sostanziale essendo data, come è noto, dai prezzi di negoziazione); questo principio, per quanto «coerente», «applicabile» e «logico» non è, però, in genere seguito dai contabili con continuità, come è facile verificare; il rispetto di tale principio implicherebbe, infatti, che, in periodi caratterizzati da inflazione, il sistema contabile fosse «gestito» con tecniche idonee a tenere conto delle variazioni del potere d'acquisto del modulo monetario; tecniche note come *inflation accounting*; il limitato o saltuario uso di tali tecniche, pur in presenza di inflazione, testimonia la scarsa attenzione dedicata a questo principio dagli operatori contabili;


4) «*matching principle*», o principio della competenza economica; è uno dei principi *cardine* per la corretta determinazione del risultato economico d'esercizio; afferma che il contabile deve formare l'esercizio economico (unità economica relativa, con riferimento ad un periodo amministrativo) ricercando la corretta correlazione tra ricavi e costi dei fattori per il tramite dell'osservazione dei processi produttivi svolti nel periodo; i costi ed i ricavi non correlabili a contrapposti ricavi e costi devono essere «sospesi» dalla formazione del reddito dell'esercizio e concorrono a formare il capitale di funzionamento (insieme con i valori monetari);

5) «*cost principle*», o principio del costo; statuisce che le transazioni debbano essere rilevate sulla base dei prezzi particolari di ciascuna e che le valutazioni di bilancio siano fondate sul costo storico (2);

6) «*realization principle*», o principio della realizzazione dei ricavi (e dei costi); tale principio afferma che normalmente debbano essere solamente rilevati i ricavi ed i costi «realizzati», afferenti, cioè, ai processi produttivi svolti nel corso del periodo amministrativo; da ciò consegue che il risultato economico dovrebbe essere composto da margini «realizzati» dei processi conclusi in esercizio; il *realization principle* risulta in parte rettificato dal principio della *prudenza*;

7) «*realism principle*», o principio del realismo, o della congruità delle congetture; poiché com'è noto il bilancio accoglie anche valori stimati e

(2) Si veda la nota (1).



congetturati (quote di ammortamento, rimanenze, accantonamenti ai fondi spese future ed ai fondi rischi) tale principio statuisce che il contabile deve attuare stime e congetture realistiche; le congetture, per loro natura, non possono mai essere esatte od errate; il contabile, tuttavia, non può attuare valutazioni *arbitrarie*; deve quantificare al contrario i valori congetturati secondo procedimenti realistici che consentano di rendere altresì realistici, congrui, i valori ottenuti; deve osservare per questo la realtà aziendale e fondare le congetture su ipotesi che rendano verosimili le misure dei risultati aziendali;

8) «*conservatism principle*», o principio della prudenza; statuisce che nelle valutazioni il contabile deve essere «prudente»; ciò significa che deve anticipare, ove possibile, le perdite che, pur quantificate in futuri periodi, traggono origine dalla gestione svolta nel periodo che si chiude; il principio impone anche di accogliere in esercizio tutti i margini negativi dei processi svolti, anche se tali margini non sono ancora realizzati; viceversa, i margini positivi devono essere ricompresi nel conto Profitti e Perdite solo se realizzati;

9) «*materiality principle*», o principio del riferimento «causale/funzionale» dei costi e dei ricavi; la statuizione fondamentale di questo principio può essere così formulata: i costi ed i ricavi devono essere accolti nel bilancio e riclassificati con criterio «causale», cioè con riferimento alla specie di fattore acquisito o di produzione venduta; più ampiamente, esso afferma che i costi ed i ricavi devono essere riferiti ad «unità logiche» di attribuzione cumulando i costi accessori (per es. costo di trasporto specifico) con quelli principali (per es. costo di acquisto di un macchinario), tenendo conto, per tale attribuzione, del nesso causale che lega i primi (accessori) ai secondi (principali);

10) principio dell'*esposizione separata dei valori* per aspetti di gestione; afferma, semplicemente, che nel bilancio devono trovare autonoma e separata evidenza i componenti di reddito sorti per le differenti specie di operazioni di gestione: a) gestione economica caratteristica; b) economica finanziaria; c) economica patrimoniale; d) monetaria; è necessario, inoltre, evidenziare separatamente i componenti di reddito ordinari dagli straordinari;

11) principio della *esposizione integrale dei valori*; esso afferma che i valori economici e monetari di opposto segno, anche se di analogo significato economico, debbano essere esposti autonomamente in bilancio; è vietato, in altri termini, ogni compensazione tra attività e passività e tra ricavi e costi; così formulato, tale principio, potrebbe risultare in apparente contraddizione con il *realism principle* anche se, nella pratica, i due principi, opportunamente delimitati, finiscono con il coesistere;

12) principio della *rilevanza dei valori*; è anche

denominato *realism principle* ed è spesso fatto rientrare in quello omonimo indicato al n. 7); il principio della rilevanza dei valori statuisce che la contabilità e il bilancio devono accogliere tutti i valori della gestione nei limiti, però, della conveniente approssimazione; «modeste» omissioni di valori, «modesti» errori e/o approssimazioni, nei limiti della rilevanza, non dovrebbero pregiudicare la significatività del bilancio;

13) principio dell'*unicità del bilancio* di esercizio; può essere così enunciato: il bilancio di esercizio deve essere redatto unicamente con l'obiettivo di determinare correttamente il reddito d'esercizio ed il capitale di funzionamento; in quanto tale, il bilancio di esercizio è unico; non vi possono essere altri scopi alternativi per la formazione del bilancio di esercizio; non vi possono essere bilanci di esercizio ugualmente validi pure nella diversità degli scopi che ne informano la redazione;

14) «*consistency principle*», o principio della invarianza delle procedure; «*Objectivity principle*» e «*verifiability principle*» o principi della oggettività e verificabilità delle procedure; questi tre principi — che per la loro influenza sulla tenuta della contabilità e sulla procedura di redazione del bilancio possono essere raggruppati — sono volti a rendere «oggettivo» il risultato della rilevazione, cioè il bilancio, imponendo di non mutare, nel tempo, le procedure contabili, di stabilire oggettivamente le procedure impiegate e di renderle verificabili; ciò significa, in termini diversi, che l'applicazione delle procedure deve essere uniforme nel tempo (consistenza), deve consentire di ottenere risultati identici anche da parte di soggetti diversi (oggettività) e deve essere comprensibile da chiunque (verificabilità).

8. Classificazione dei principi contabili fondamentali

Si è rinunciato a classificare i 14 principi fondamentali anche se essi potrebbero essere distinti in:

- a) principi contabili di rilevazione;
- b) principi contabili di osservazione economica;
- c) principi contabili di valutazione.

Quelli della classe a) guiderebbero l'annotazione contabile vera e propria; in tale classe potrebbero rientrare, ad esempio, i principi 9), 10), 11), 12) e 13); quelli della classe b) avrebbero la funzione di indirizzare la stessa modalità di osservazione dell'economia dell'impresa, come, ad esempio, i principi 1), 2), 4), 5) e 6).

I principi di valutazione, infine, fungerebbero da guida alle valutazioni di fine periodo quali i principi 3), 7) e 8).

È immediato, tuttavia, constatare come la classificazione potrebbe essere solo di larga massima in quanto ciascun principio funge, contemporaneamente, da guida all'intera attività del contabile, dalle procedure di osservazione della realtà

B

Bilancio

aziendale a quelle di rilevazione in senso stretto a quelle, infine, di valutazione.

La Contabilità Generale in quanto processo di rilevazione compendia in sé numerose fasi (3). Il rilevatore contabile, perciò, non deve solo «osservare» secondo opportuni principi, ma anche determinare, valutare ed annotare sempre secondo opportuni principi.

Anche la distinzione tra principi contabili e di bilancio non appare facilmente attuabile.

I primi, tra i quali potrebbero rientrare, ad esempio, i principi fondamentali 1), 8), 9) e 14) dovrebbero costituire, infatti, guida alla strutturazione ed allo svolgimento del processo Contabilità Generale, in quanto distinto dal processo di formazione del bilancio; i secondi, invece, si porrebbero quali principi informatori della redazione del bilancio.

Per gli stretti nessi che avvengono Contabilità Generale e Bilancio d'esercizio sembrerebbe superflua nella pratica la distinzione tra le due specie di principi.

Ogni principio contabile dovrebbe vincolare, infatti, lo stesso bilancio in termini di struttura e di contenuto; ogni principio di bilancio, viceversa, in misura più o meno ampia, porrebbe vincoli anche allo stesso rilevatore di Contabilità Generale.

9. I postulati ed i principi contabili previsti dal CNDC

In Italia, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC), mediante la costituzione di una Commissione di Studio per la statuizione di «postulati del bilancio d'esercizio», ha operato per la statuizione di principi relativi alla formazione del bilancio, alla relazione degli amministratori e, in generale, all'attuazione dei processi di rilevazione contabili.

Nel Documento n. 1, oltre alla identificazione ed alla definizione delle finalità del bilancio d'esercizio, vengono indicati alcuni «postulati del bilancio d'esercizio» intendendo, col termine «postulati», anche i «requisiti» o «caratteri» del bilancio.

Dopo aver affermato che i «*principi contabili sono i principi, ivi inclusi criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori di bilancio*» e dopo aver puntualizzato che i «*principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio e principi contabili applicati*» nel documento viene affermato che «*i principali postulati sono i seguenti:*

- *utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione;*
- *comprensibilità (chiarezza);*
- *neutralità (o imparzialità);*
 - a) *incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettive dell'investitore;*
 - b) *incompatibilità delle finalità di bilancio d'esercizio con la determinazione del reddito fiscale;*
- *principio della prudenza;*
- *periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;*
- *comparabilità;*
- *omogeneità;*
- *continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione;*
- *principio della competenza;*
- *significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio;*
- *il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio delle imprese in funzionamento;*
- *conformità del procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili;*
- *adeguata informativa supplementare e funzione informativa delle note esplicative al bilancio e degli altri prospetti;*
- *verificabilità dell'informazione».*

Si fa notare come l'elencazione di tali postulati comprenda, in parte, postulati e, in parte, principi secondo i raggruppamenti attuati dall'AICPA, nonché i principi contabili di generale applicazione descritti nel paragrafo precedente.

10. Sintesi dei principi contabili del CNDC


Il primo principio afferma che il bilancio deve essere predisposto secondo le forme più opportune e con le analisi più utili per il maggior numero di possibili utilizzatori; il principio della comprensibilità o della chiarezza si estrinseca nella raccomandazione che il bilancio debba essere comprensibile ed analitico e debba essere corredato da note informative o esplicative od illustrative, che facilitino la comprensione della simbologia contabile.

D'altra parte, le note esplicative non devono cadere in eccessi e nella inutilità.

Poiché il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una pluralità di potenziali utilizzatori, il principio della neutralità afferma che esso deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali, verso tutti i destinatari.

In particolare, non rientra nelle finalità del bilancio d'esercizio l'esposizione delle valutazioni di cessione sia da parte del cedente sia da parte dell'acquirente; nemmeno, il bilancio d'esercizio, deve essere identificato come documento atto alla evidenziazione del reddito fiscale.

(3) Si veda la Lezione n. 1 di contabilità generale, pubblicata sul n. 3 di questa Rivista.



Importante è il principio della *prudenza* che «*si estrinseca, essenzialmente, nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio*».

Il postulato della *periodicità della misurazione* del risultato economico e del patrimonio aziendale statuisce che non si può attendere la conclusione dell'intera vita dell'azienda per la determinazione dei risultati economici.

Secondo il principio della *comparabilità*, questa deve essere vista in termini di *comparabilità tra bilanci nella stessa impresa e comparabilità tra bilanci di aziende diverse*; mentre la prima forma può essere realizzata, la seconda risulta di difficoltosa attuazione se non si stabiliscono e si seguono procedure omogenee di annotazione e di valutazione.

Il principio della *omogeneità* riguarda l'unità di moneta nella quale trovano espressione i valori di bilancio.

Importante è la statuizione della *continuità* (costanza) di *applicazione* sia dei principi contabili sia, in particolare, dei criteri di valutazione; la continuità di applicazione, infatti, è condizione essenziale per la comparabilità dei bilanci.

Il principio della *competenza* statuisce che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio (leggasi periodo amministrativo) nel quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La *significatività* e la *rilevanza* dei fatti economici è un altro principio di importanza non secondaria; il bilancio d'esercizio, infatti, deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante per i processi decisionali dei destinatari; inoltre, gli errori, le semplificazioni, gli arrotondamenti e le compensazioni che sono tecnicamente inevitabili, devono trovare il loro limite nel concetto di *rilevanza*; devono, cioè, essere *neutrali* o, quanto meno, irrilevanti sui dati di bilancio in modo da non alterarne il significato per i destinatari.

Il criterio dell'*assunzione del costo per le valutazioni di bilancio* delle imprese in funzionamento costituisce un altro principio operativo fondamentale.

Il principio della *conformità* del procedimento di formazione del bilancio a corretti principi contabili risulta dalla deduzione che il bilancio è il risultato delle funzioni di ragioneria.

Inoltre, il bilancio d'esercizio deve essere in grado di evidenziare anche le *informazioni supplementari* necessarie per la comprensibilità e l'attendibilità dei meri risultati di bilancio.

Le informazioni supplementari sono solitamente esposte in nota al bilancio o negli stessi

prospetti di bilancio (ad esempio nei conti d'ordine) o in prospetti separati.

Importante è l'affermazione che un corollario essenziale dell'adeguata informativa supplementare è l'uso di bilanci *comparativi* che facilita la comprensione degli andamenti operativi aziendali.

Infine, della *verificabilità dell'informazione*, che si estrinseca nella possibilità di verificare l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria fornita dal bilancio attraverso un'indipendente ricostruzione del procedimento contabile impiegato per l'ottenimento dei dati, tenendo conto anche degli elementi soggettivi, si dice nell'ultima statuizione prevista.

11. I principi contabili generali previsti dallo IASC

I principi contabili generali previsti dall'International Accounting Standard Committee (IASC) sono indicati nello IAS n. 1 (Pubblicità delle politiche contabili).

Sono esplicitamente riconosciuti i seguenti:

1. principio di *continuità* della gestione (going concern);
2. principio di *consistenza* (consistency), nella forma di costanza delle politiche contabili da un esercizio all'altro;
3. principio di *competenza* (accrual), nella duplice forma della competenza contabile ed economica;
4. principio di *prudenza* (prudence); secondo lo IASC la «...*prudenza non giustifica, comunque, la creazione di riserve latenti od occulte*»;
5. principio di *preminenza della sostanza sulla forma* (substance over form); è questo un principio di particolare rilievo, non riconosciuto, ad esempio, nel nostro ordinamento civilistico e fiscale; esso statuisce che «*Le operazioni... devono essere contabilizzate... tenendo conto della loro natura sostanziale e non soltanto della loro forma giuridica*»;
6. principio di *rilevanza* (materiality).

I principi 1)-3) sono denominati «convenzioni contabili fondamentali»; gli altri riguardano le «politiche contabili» seguite dagli amministratori.

Osserviamo, in particolare, come il principio n. 5 non sia accolto tra quelli fondamentali ma sia una scelta particolare attuata dall'IASC. In Italia l'applicazione di tale *politica contabile* non è uniformemente accettata (4).

(4) Per la dimostrazione si rimanda all'articolo Il bilancio di esercizio. Funzioni, limiti e finalità, pubblicato sul n. 5 di questa Rivista.